



Correzione

(art. 10 cpv. 1 LPubb)

Ordinanza concernente gli impianti elettrici a corrente debole (Ordinanza sulla corrente debole)

del 30 marzo 1994 (RU 1994 1185; RS 734.1)

Art. 3

Invece di:

- ¹ *Messa a terra d'impianto*: la messa a terra di un impianto ad alta tensione.
- ² *Detentore d'impianto*: il detentore responsabile (proprietario, affittuario, locatario ecc.) di un impianto elettrico.
- ³ *Messa a terra d'esercizio*: la messa a terra necessaria per l'esercizio di un impianto elettrico a corrente debole.
- ⁴ *Corto circuito verso terra*: collegamento, dovuto a un difetto o a un arco, fra una parte d'impianto attiva del circuito elettrico d'esercizio e la terra o una parte messa a terra.
- ⁵ *Messa a terra*: l'insieme degli elettrodi di terra e delle linee di messa a terra collegati tra di loro, comprese le condutture metalliche dell'acqua, le armature di fondazioni, le guaine metalliche di cavi, i conduttori di terra e altre condutture metalliche.
- ⁶ *Linea di messa a terra*: la linea che stabilisce il collegamento diretto o indiretto tra le parti degli impianti da mettere a terra e gli elettrodi di terra.
- ⁷ *Impianto ad alta tensione*: impianto elettrico la cui tensione nominale è superiore a 1000 V tensione alternata o a 1500 V tensione continua.
- ⁸ *Zona d'alta tensione*: la zona costituita dalla zona dell'officina e dalla zona di transizione.
- ⁹ *Impianto a bassa tensione*: impianto elettrico la cui tensione nominale non supera i 1000 V tensione alternata o i 1500 V tensione continua.

¹⁰ *Impianto elettrico a corrente debole*: impianto elettrico che, secondo l'articolo 2 capoverso 1 della LIE, normalmente non produce correnti pericolose per le persone o per le cose.

¹¹ *Impianto elettrico a corrente forte*: impianto elettrico per la produzione, la trasformazione, la conversione, il trasporto, la distribuzione e l'utilizzazione dell'elettricità che, secondo l'articolo 2 capoverso 2 della LIE, è alimentato da correnti o nel quale si verificano, in caso di perturbazioni prevedibili, correnti che possono mettere in pericolo le persone o provocano danni alle cose.

Leggasi:

Le definizioni contenute nella presente ordinanza significano:

1. *Messa a terra d'impianto*: la messa a terra di un impianto ad alta tensione.
2. *Detentore d'impianto*: il detentore responsabile (proprietario, affittuario, locatario ecc.) di un impianto elettrico.
3. *Messa a terra d'esercizio*: la messa a terra necessaria per l'esercizio di un impianto elettrico a corrente debole.
4. *Terra di riferimento*: parte del terreno situata a distanza tale della zona di influenza degli elettrodi di terra che tra due punti qualsiasi non possano prodursi tensioni significative dovute alle correnti di terra.
5. *Corto circuito verso terra*: collegamento, dovuto a un difetto o a un arco, fra una parte d'impianto attiva del circuito elettrico d'esercizio e la terra o una parte messa a terra.
6. *Messa a terra*: l'insieme degli elettrodi di terra e delle linee di messa a terra collegati tra di loro, comprese le condutture metalliche dell'acqua, le armature di fondazioni, le guaine metalliche di cavi, i conduttori di terra e altre condutture metalliche.
7. *Linea di messa a terra*: la linea che stabilisce il collegamento diretto o indiretto tra le parti degli impianti da mettere a terra e gli elettrodi di terra.
8. *Impianto ad alta tensione*: impianto elettrico la cui tensione nominale è superiore a 1000 V tensione alternata o a 1500 V tensione continua.
9. *Zona d'alta tensione*: la zona costituita dalla zona dell'officina e dalla zona di transizione.
10. *Impianto a bassa tensione*: impianto elettrico la cui tensione nominale non supera i 1000 V tensione alternata o i 1500 V tensione continua.
11. *Impianto elettrico a corrente debole*: impianto elettrico che, secondo l'articolo 2 capoverso 1 della LIE, normalmente non produce correnti pericolose per le persone o per le cose.

12. *Impianto elettrico a corrente forte*: impianto elettrico per la produzione, la trasformazione, la conversione, il trasporto, la distribuzione e l'utilizzazione dell'elettricità che, secondo l'articolo 2 capoverso 2 della LIE, è alimentato da correnti o nel quale si verificano, in caso di perturbazioni prevedibili, correnti che possono mettere in pericolo le persone o provocano danni alle cose.

23 febbraio 2016

Cancelleria federale

